

Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)

Modifica del ... 2009

Progetto del 28.11.2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 dicembre 1999¹ sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti viene modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 lett. a e b.

Riguarda solo il testo francese.

Art. 13 cpv. 1

¹ I valori limite d'immissione giusta l'allegato 2 devono essere rispettati ovunque possano soggiornare persone.

Art. 20 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Gli impianti cui, prima dell'entrata in vigore della modifica del ... , era stata rilasciata un'autorizzazione definitiva e che soddisfacevano le esigenze giusta gli articoli 4 e 5, devono rispettare le nuove disposizioni dell'Allegato 1 se sono sostituiti, trasferiti in un altro sito oppure modificati ai sensi dell'Allegato 1.

II

L'Allegato 1 viene modificato conformemente al documento accluso.

¹ **RS 814.710**

III

La presente modifica entra in vigore il ... 2009.

... 2009

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, ...

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 4, 6, 8 cpv. 1, 9, 11, 12 e 16)

Limitazione preventiva delle emissioni

1 Linee aeree e sotterranee per il trasporto di energia elettrica

N. 11 cpv. 1 Frase introduttiva

11 Campo d'applicazione

¹ Le disposizioni del presente numero si applicano ai seguenti impianti con una tensione nominale superiore a 1000 V:

N. 12 cpv. 4-8

12 Definizioni

⁴ Un impianto comprende tutte le linee della sezione sottoposta a valutazione che sono situate in uno spazio ristretto, indipendentemente dall'ordine in cui vengono realizzate o modificate.

⁵ Due linee sono situate in uno spazio ristretto se le loro zone di prossimità si toccano o si sovrappongono.

⁶ La zona di prossimità di una linea è lo spazio in cui la densità del flusso magnetico generato dalla sola linea supera il valore limite dell'impianto. Sono determinanti le correnti giuste il numero 13 capoversi 2 e 3 e l'occupazione di fase ottimizzata.

⁷ Il tracciato della linea è l'area sottostante a una linea aerea o sovrastante una linea di cavi interrati. Esso è delimitato lateralmente dai conduttori di fase più esterni.

⁸ È considerata una modifica di un impianto la modifica del numero di tratti di linea, della disposizione dei conduttori, dell'occupazione di fase oppure dello stato di esercizio determinante.

N. 13

13 Stato di esercizio determinante

¹ È considerato stato di esercizio determinante l'esercizio simultaneo di tutti i tratti di linea con le correnti determinanti nella combinazione più frequente delle direzioni di carico.

² È considerata corrente determinante:

- a. per le linee aeree: la corrente continua massima calcolata secondo lo stato della tecnica e ammessa per una temperatura ambiente di 40 °C e un vento di velocità pari a 0.5 m/s;

- b. per le linee sotterranee: la corrente continua massima calcolata secondo lo stato della tecnica, segnatamente secondo la norma IEC 60287².

³ Nella decisione relativa all'approvazione del piano l'autorità può fissare per la corrente determinante un valore inferiore a quello del capoverso 2.

N. 15 cpv. 2 lett. a

15 Nuovi impianti

² L'autorità accorda deroghe se il titolare dell'impianto dimostra che:

- a. l'occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l'esercizio lo consentono, è ottimizzata in modo che, nello stato di esercizio determinante, la densità del flusso magnetico al di fuori del tracciato della linea è ridotta al minimo; e

N. 16 cpv. 1

16 Vecchi impianti

¹ Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, le radiazioni prodotte da un vecchio impianto nello stato di esercizio determinante superano il valore limite dell'impianto, l'occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l'esercizio lo consentono, deve essere ottimizzata in modo che in tali luoghi la densità del flusso magnetico sia ridotta al minimo.

N. 17

17 Modifica di vecchi impianti

Se si modifica un vecchio impianto, l'autorità accorda deroghe alle esigenze giuste l'articolo 9 capoverso 1 se sono soddisfatte le condizioni di cui al numero 15 capoverso 2.

2 Stazioni di trasformazione

N. 22

22 Definizioni

¹ Un impianto comprende tutte le parti conduttrici di una stazione di trasformazione, compresi i collegamenti a bassa tensione e il distributore a bassa tensione.

² È considerato una modifica di un impianto l'aumento della potenza nominale.

² International Standard IEC 60287, Electric cables – Calculation of the current rating. Acquistabile presso: Electrosuisse (www.electrosuisse.ch)

N. 26

26 Modifica di vecchi impianti

Se si modifica un vecchio impianto, l'autorità accorda deroghe alle esigenze giuste l'articolo 9 capoverso 1 se è soddisfatta la condizione di cui al numero 25 capoverso 2.

3 Sottostazioni e impianti di distribuzione

N. 32

32 Definizioni

¹ Un impianto comprende tutte le parti di una sottostazione o di un impianto di distribuzione che sono sotto alta tensione.

² È considerato una modifica di un impianto l'aumento della potenza nominale oppure lo spostamento o l'ampliamento di parti che sono sotto alta tensione.

N. 36

Riguarda solo il testo tedesco e francese.

5 Ferrovie e tram

N. 52

52 Definizioni

¹ Un impianto comprende l'impianto della linea di contatto giusta l'articolo 3 dell'ordinanza del 5 dicembre 1994³ sulle installazioni elettriche della ferrovia, nonché i conduttori di ritorno della corrente di trazione.

² È considerato una modifica di un impianto l'aumento del numero di binari.

N. 56

56 Vecchi impianti

Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, le radiazioni prodotte da un vecchio impianto nello stato di esercizio determinante superano il valore limite dell'impianto, occorre

³ RS 734.42

equipaggiare l'impianto con un conduttore di ritorno il più vicino possibile al filo di linea.

N. 57

Riguarda solo il testo tedesco e francese.

N. 13 Titolo

6 Impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo

La modifica riguarda solo il testo francese.

N. 61 cpv. 1

61 Campo d'applicazione

¹ Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti seguenti, che nello stato di esercizio determinante giusta il numero 63 in un settore azimutale di 90° emettono una potenza equivalente irradiata (ERP) complessiva di almeno 6 W:

- a. impianti di trasmissione per reti a struttura cellulare destinate alla telefonia mobile;
- b. impianti di trasmissione per collegamenti telefonici senza filo.

N. 62

62 Definizioni

¹ Un gruppo di antenne comprende tutte le antenne di trasmissione per le applicazioni radio giusta la cifra 61, che sono montate sullo stesso traliccio oppure fissate allo o sullo stesso edificio. Fanno eccezione le antenne di trasmissione con una ERP inferiore a 6 W, che distano più di 5 m dall'antenna di trasmissione più vicina.

² Un impianto comprende tutti i gruppi di antenne che trasmettono da uno spazio ristretto, indipendentemente dall'ordine in cui sono realizzati o modificati.

³ Due gruppi di antenne trasmettono da uno spazio ristretto, se almeno un'antenna di trasmissione di ognuno dei due gruppi di antenne si trova nel perimetro dell'altro gruppo di antenne.

⁴ Il perimetro di un gruppo di antenne è la superficie orizzontale formata dai cerchi di raggio r intorno a ogni antenna di trasmissione del gruppo di antenne. Il raggio r in metri è pari a: $r = F\sqrt{ERP_{90}}$; dove i simboli hanno il significato seguente:

- a. F , il fattore di frequenza. Esso è pari a:

1. 2,5, per i gruppi di antenne che trasmettono esclusivamente nell'intervallo di frequenza attorno a 900 MHz o in intervalli di frequenza inferiori,
 2. 1,5, per i gruppi di antenne che trasmettono esclusivamente nell'intervallo di frequenza attorno a 1800 MHz o in intervalli di frequenza superiori,
 3. 2,0, per tutti gli altri gruppi di antenne;
- b. ERP₉₀ l'ERP complessiva in W, che viene emessa dalle antenne di trasmissione di un gruppo in un settore azimutale di 90°. Determinante è il settore azimutale con l'ERP complessiva massima.
- ⁵ Sono considerati modifica di un impianto:
- a. la modifica della posizione delle antenne di trasmissione;
 - b. la sostituzione di antenne di trasmissione, se nei luoghi a utilizzazione sensibile aumenta l'intensità del campo elettrico nello stato di esercizio determinante;
 - c. l'ampliamento con antenne di trasmissione supplementari;
 - d. l'aumento dell'ERP oltre il valore massimo autorizzato; oppure
 - e. il cambiamento delle direzioni di emissione oltre il settore angolare autorizzato.

N. 64 lett. a e b

64 Valore limite dell'impianto

Il valore limite dell'impianto per il valore efficace dell'intensità del campo elettrico è di:

- a. 4,0 V/m, per impianti che trasmettono esclusivamente nell'intervallo di frequenza attorno a 900 MHz o in intervalli di frequenza inferiori;
- b. 6,0 V/m, per impianti che trasmettono esclusivamente nell'intervallo di frequenza attorno a 1800 MHz o in intervalli di frequenza superiori;

7 Impianti di trasmissione per la radiodiffusione e altre applicazioni radiofoniche

N. 71 cpv. 1

71 Campo d'applicazione

¹ Le disposizioni del presente numero sono applicabili agli impianti di trasmissione per la radiodiffusione e per altre applicazioni radiofoniche che, nello stato di esercizio determinante giusta il numero 73, hanno una potenza equivalente irradiata (ERP) complessiva di almeno 6 W e che trasmettono dallo stesso sito durante almeno 800 ore all'anno.

N. 72

72 Definizioni

¹ Un impianto comprende tutte le antenne di trasmissione delle applicazioni radiofoniche giusta il numero 71, che sono montate sullo stesso traliccio o che trasmettono da uno spazio ristretto.

² Sono considerati modifica di un impianto:

- a. la modifica della posizione delle antenne di trasmissione;
- b. la sostituzione di antenne di trasmissione, se nei luoghi a utilizzazione sensibile aumenta l'intensità del campo elettrico nello stato di esercizio determinante;
- c. l'ampliamento con antenne di trasmissione supplementari;
- d. l'aumento dell'ERP oltre il valore massimo autorizzato; oppure
- e. il cambiamento delle direzioni di emissione oltre il settore angolare autorizzato.

N. 76

Riguarda solo il testo tedesco e francese.

8 Impianti radar

N. 81

81 Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti radar che, nello stato di esercizio determinante giusta il numero 83, hanno una potenza equivalente irradiata (ERP) complessiva, media durante il ciclo di scansione, di almeno 6 W e che trasmettono dallo stesso sito durante almeno 800 ore all'anno.

N. 82

82 Definizioni

¹ Un impianto comprende tutte le antenne con funzione radar che trasmettono da uno spazio ristretto.

² Sono considerati modifica di un impianto:

- a. la modifica della posizione delle antenne di trasmissione;
- b. la sostituzione di antenne di trasmissione, se nei luoghi a utilizzazione sensibile aumenta l'intensità del campo elettrico nello stato di esercizio determinante;
- c. l'ampliamento con antenne di trasmissione supplementari;

- d. l'aumento dell'ERP oltre il valore massimo autorizzato;
- e. il cambiamento delle direzioni di emissione oltre il settore angolare autorizzato; oppure
- f. il cambiamento dei cicli di scansione.

N. 86

86 Modifica di vecchi impianti

Se si modifica un vecchio impianto, l'autorità accorda deroghe alle esigenze giuste l'articolo 9 capoverso 1 se sono soddisfatte le condizioni di cui al numero 85 capoverso 2.